

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 220

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LOBIANCO, CAMPAGNOLI, CARLOTTO,  
CITARISTI, MICOLINI, MORA, RABINO e FOSCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 1992

Riapertura del termine previsto dall'articolo 11 della legge  
2 agosto 1990, n. 233, in materia di riscatto di pregressi  
periodi di contribuzione

ONOREVOLI SENATORI. – La presente iniziativa legislativa è determinata dalla necessità di riaprire i termini per consentire a coltivatori diretti, mezzadri e coloni il riscatto di periodi totalmente o parzialmente scoperti di contribuzione.

Tale facoltà è stata prevista dall'articolo 11 della legge 2 agosto 1990, n. 233, ed è relativa al periodo dal 1° gennaio 1957 al 31 gennaio 1961, per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, accertati ai fini della iscrizione negli elenchi pubblicati dal Servizio contributi agricoli unificati senza l'attribuzione di giornate lavorative o con una attribuzione inferiore a 104 giornate all'anno per il periodo 1957-1961.

Il riscatto è previsto dalla legge con onere a totale carico degli interessati.

Il termine fissato dalla legge 2 agosto 1990, n. 233, per esercitare tale facoltà era il 31 dicembre 1991. Tuttavia gli interessati non sono stati posti, nella maggior parte dei casi, in condizione di conoscere esattamente la propria posizione previdenziale, poichè gli elenchi sono stati portati a loro conoscenza dal Servizio contributi agricoli unificati in prossimità della scadenza del predetto termine.

Con la presente iniziativa, che non comporta oneri a carico del bilancio statale poichè il riscatto avviene con onere a totale carico dei richiedenti, si intende porre riparo a tale situazione che crea molti ed ingiustificati disagi a tali soggetti che non possono ricostituire con carattere di continuità la loro posizione previdenziale.

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### **Art. 1.**

1. Il termine previsto al comma 2 dell'articolo 11 della legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente il riscatto di periodi pregressi ai contributi previdenziali a carico di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, è differito al 31 dicembre 1992.